

Tribunale Perugia, 5 giugno 2012 - Pres. Criscuolo - Est. Rana.

Fallimento – Locazione finanziaria – Risoluzione del contratto prima del fallimento dell'utilizzatore – Leasing di tipo “traslativo” – Irrilevanza – Disciplina di cui all’art. 1526 c.c. – Esclusione – Disciplina di cui all’art. 72 quater legge fall. - Applicabilità.

Deve ritenersi che con l'introduzione dell'art. 72 quater l.f. il legislatore abbia inteso dettare una disciplina unitaria della locazione finanziaria, per cui, nel caso di fallimento dell'utilizzatore, la portata del testo normativo di cui alla disposizione predetta, che richiama in tale ipotesi l'art. 72 l.f., può senz'altro essere estesa fino a ricomprendere e disciplinare anche il caso dello scioglimento del contratto di leasing (“traslativo”) avvenuto per risoluzione prima del fallimento, restando esclusa la possibilità di fare ricorso alle previsioni di cui all'art. 1526 c.c. (1)

Fallimento – Locazione finanziaria – Scioglimento del contratto prima del fallimento dell'utilizzatore – Disciplina di cui all’art. 72 quater l.f. – Applicabilità - Riallocazione del bene sul mercato non ancora avvenuta - Diritto del concedente alla restituzione del bene – Sussistenza - Istanza di ammissione al passivo del credito del concedente per le rate scadute e non pagate – Accoglimento – Istanza di ammissione al passivo del credito del concedente per le rate ancora a scadere – Esclusione.

Nell'ipotesi di scioglimento del contratto di locazione finanziaria prima del fallimento dell'utilizzatore, in applicazione dell'art. 72 quater l.f., non essendo ancora avvenuta la riallocazione del bene sul mercato, la società di leasing ha diritto, oltre che alla restituzione del bene, all'insinuazione al passivo del solo credito certo, cristallizzatosi alla data di fallimento e costituito dalle rate scadute e non pagate, ma non all'insinuazione del credito derivante dalle rate ancora a scadere, trattandosi, in quest'ultimo caso, di un credito solo futuro ed eventuale, incerto sia nell'an che nel quantum, poiché si dovrà comunque

attendere il momento della vendita o riallocazione. (1)

(1) La decisione del Tribunale di Perugia costituisce un apprezzabile riferimento giurisprudenziale avuto riguardo alla materia trattata, sia per l'esiguità dei provvedimenti ad oggi rinvenibili sull'argomento, sia per la qualità dell'approccio esegetico offerto dal Collegio con il quale viene a condividersi l'indirizzo interpretativo in base al quale, nel caso di contratto di *leasing* risolto prima della dichiarazione di fallimento, deve ritenersi applicabile non già la norma di cui all'art. 1526 c.c., dettata in tema di vendita con riserva della proprietà, bensì la disciplina di cui all'art. 72 quater l.f. (v., Trib. Udine, 10 febbraio 2012; Trib. Brescia, 2 febbraio 2012; Trib. Treviso, 6 maggio 2011, tutti in www.ilcaso.it).

Tale orientamento (cfr. quello diverso espresso in precedenza da Trib. Roma 1° ottobre 2010 e Trib. Napoli, 9 giugno 2010, in www.ilcaso.it) appare corretto in considerazione dei vari profili giuridici e sistematici che depongono nel senso appena esplicitato.

Una considerazione di carattere generale che può rivestire particolare valenza sul punto risiede nella circostanza del più completo quadro normativo fallimentare, relativo agli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, con cui l'operatore, a seguito delle ultime riforme, può confrontarsi rispetto al passato, con possibilità di trarre ora direttamente ed in via autonoma dalla fonte fallimentare (e non più, da quella derivata, di natura contrattuale-civilistica) la regola *iuris* da adottare nella ricorrenza, come nel caso di specie, di un contratto atipico di locazione finanziaria.

Il Tribunale, nella fattispecie in esame, ritiene dunque applicabile all'ipotesi di scioglimento per risoluzione del contratto di locazione finanziaria avvenuto prima del fallimento dell'utilizzatore la norma di cui all'art. 72 quater e non la disciplina dettata dall'art. 1526 c.c. per il contratto di vendita con riserva della proprietà, trattandosi anzitutto di due tipologie contrattuali da tenere ben distinte

stante la profonda diversità sotto il profilo causale esistente tra il contratto atipico di *leasing*, la cui causa negoziale viene individuata in una operazione di finanziamento (con acquisto della proprietà meramente eventuale), laddove invece, nel contratto tipico di vendita con riserva della proprietà, la causa consiste proprio nel trasferimento automatico della proprietà al momento del pagamento dell'ultima rata di prezzo.

Per di più, con l'introduzione della norma di cui all'art. 72 *quater* l.f., la quale prevede una disciplina unitaria ed omogenea del contratto di locazione finanziaria, focalizzando esclusivamente sulla causa di finanziamento, senza distinguere tra *leasing* "traslativo" e *leasing* "di godimento" (figure elaborate dalla giurisprudenza in ambito civilistico e che potranno continuare ad assumere rilevanza in quella sede) non si giustificherebbe (ed anzi sarebbe presumibilmente contrario alla *ratio legis* desumibile dalla sopracitata norma) un attuale perdurante ricorso alla disciplina dettata per la vendita con riserva della proprietà di cui all'art. 1526 c.c. in un'ipotesi come quella contemplata dal caso concreto. Peraltro, lo stesso legislatore dedica alla vendita con riserva della proprietà, regolamentandone i differenti effetti dello scioglimento del contratto, l'apposita norma di cui all' art. 73 l.f.

Come osservato dal Collegio, l'interesse perseguito dal legislatore con la formulazione dell'art. 72 *quater* l.f. è quello di consentire alla società di *leasing* il recupero del capitale investito secondo il piano di finanziamento non andato a buon fine a causa dell'inadempimento e/o successivo fallimento dell'utilizzatore.

Per cui, applicando la disciplina predetta alla fattispecie analizzata, non essendo ancora avvenuta la riallocazione del bene sul mercato, il Tribunale ritiene che la concedente abbia diritto alla restituzione del bene nonché ad insinuare al passivo soltanto il credito certo cristallizzatosi alla data di fallimento e costituito dalle rate scadute e non pagate dall'utilizzatore. Stessa sorte non può seguire,

invece, il credito fatto valere a titolo di rate a scadere, trattandosi, come esattamente rilevato dal Collegio, di credito solo futuro ed eventuale, dovendosi attendere il momento della vendita o riallocazione del bene sul mercato.

Proprio con riferimento a tale ultima evenienza nel decreto si distinguono due ipotesi:

1. quella che il valore del bene venduto o nuovamente allocato sia superiore al credito residuo in linea capitale, costituito dalle rate con scadenza successiva alla dichiarazione di fallimento: in questo caso l'istante non avrà diritto all'insinuazione al passivo di alcuna somma ma sarà, viceversa, obbligato a versare alla Curatela la differenza tra quanto ricavato dalla riallocazione del bene e l'ammontare del capitale residuo;
2. quella che vi sia incapienza del realizzo rispetto al capitale residuo: in tale caso la società di *leasing* avrà diritto all'insinuazione al passivo di un importo pari alla differenza negativa tra il maggiore ammontare del capitale residuo ed il minore valore di realizzo o riallocazione del bene sul mercato.

Dunque, l'istante non potrà in nessun caso ottenere l'ammissione al passivo, ancorché condizionata, di una ulteriore ragione di credito (rispetto a quella cristallizzata alla data del fallimento) poiché prima della riallocazione del bene vi è oggettiva incertezza sia nell'*an* che nel *quantum* in relazione ad eventuali ulteriori diritti di credito rispetto a quelli -certi- aventi ad oggetto la restituzione del bene e l'ammissione al passivo del credito costituito dalle rate scadute e non pagate, oltre agli interessi moratori al tasso legale fino alla data del fallimento (cfr., Cass., 1° marzo 2010, n. 4862, in www.ilcaso.it). (Raffaella Falini)